Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti erogatori di interventi e servizi per persone con disabilità o non autosufficienti e per i loro caregiver

Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2029

Art. 1. Amministrazione procedente

Comune di Seriate, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate, piazza Angiolo Alebardi 1, Seriate. PEC: ambitodiseriate@pec.it. Telefono: 035 304293. La procedura è curata dall'Ufficio di Piano; il responsabile del procedimento è la dirigente del Settore 6 dr.ssa Sabrina Bosio.

Art. 2. Finalità e articolazione dell'Albo

L'Ambito Territoriale Sociale di Seriate istituisce un Albo aperto di soggetti qualificati per erogare interventi sociali, assistenziali, educativi e di sostegno alla domiciliarità, all'autonomia e all'inclusione delle persone con disabilità o non autosufficienti e dei loro caregiver.

L'accreditamento si colloca nel sistema dei servizi sociali disciplinato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e dalla legge regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3, nel rispetto delle disposizioni applicabili alle singole misure. L'Albo è inizialmente articolato nelle seguenti sezioni:

- ✓ Sezione 1 – Misura Servizi del Fondo per le non autosufficienze (FNA), con riferimento alla DGR XII/6320 del 15 giugno 2026 e ai successivi atti di programmazione.
- ✓ Sezione 2 – Misura Sollievo, finanziata dal PR FSE+ 2021–2027, in attuazione della DGR XII/5627 del 19 gennaio 2026 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Ciascun soggetto può richiedere l'iscrizione a una o a entrambe le sezioni, indicando gli interventi per i quali possiede i requisiti e le professionalità necessarie. L'ammissione è aperta a tutti i soggetti idonei, senza graduatoria, numero massimo di iscritti o attribuzione di un volume minimo di attività.

L'Albo potrà essere utilizzato anche per ulteriori misure e progetti dell'Ambito o dei Comuni appartenenti all'Ambito, purché riguardino interventi riconducibili alle finalità, ai destinatari e alle aree del presente avviso. Prima dell'utilizzo, l'amministrazione competente approva e pubblica un atto integrativo che individua la fonte di finanziamento, i destinatari, gli interventi,

gli eventuali requisiti ulteriori, le condizioni economiche e le modalità di attuazione. Gli erogatori interessati devono dimostrare i requisiti richiesti e accettare tali condizioni. L'Albo resta aperto alle nuove domande.

L'iscrizione non attribuisce automaticamente la qualifica di partner di progetto e non sostituisce le ulteriori procedure o gli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile alla specifica misura. Le modalità di attuazione sono definite nei rispettivi disciplinari, nel rispetto dei presupposti degli istituti utilizzati.

Art. 3. Voucher sociale, tariffe e gratuità

Il voucher sociale è un beneficio economico finalizzato alla fruizione di servizi e interventi, attribuito alla persona beneficiaria per realizzare quanto previsto nel progetto individuale, nel Piano assistenziale individualizzato (PAI) o nel progetto di vita. È utilizzabile presso gli erogatori accreditati per le prestazioni autorizzate e non costituisce una somma liberamente spendibile dalla persona.

Le risorse disponibili e gli eventuali massimali per beneficiario sono stabiliti dalla disciplina di ciascun finanziamento e dagli atti di programmazione dell'Ambito o del Comune competente. I massimali delimitano il budget del progetto e non sono tariffe orarie degli erogatori.

3.1 Tariffe orarie

Ai fini della determinazione del valore del voucher, per le prestazioni orarie della Misura Servizi FNA e della Misura Sollievo si applicano gli importi seguenti, adottati con l'approvazione del presente avviso. Il parametro è la voce «Costo del lavoro per base asta» delle tabelle territoriali delle cooperative sociali della provincia di Bergamo, depositate il 17 giugno 2024, nell'ultima decorrenza riportata nel documento: ottobre 2025. Il riferimento al costo complessivo, anziché ai soli minimi retributivi, considera gli oneri del lavoro, la sicurezza e l'organizzazione necessari a erogare i servizi.

Gli importi comprendono le voci del costo del lavoro considerate nella tabella, euro 0,35/ora per la sicurezza e l'incidenza del 15% dei costi generali. Le tariffe sono espresse per un'ora di 60 minuti, IVA esclusa se dovuta.

Prestazione / profilo di riferimento	Parametro CCNL	Euro/ora, IVA esclusa
Aiuto domiciliare generico e commissioni, per attività non riservate	A1	21,25
ASA / assistenza domiciliare qualificata	C1	24,27
OSS, per le prestazioni proprie del profilo	C2	24,99
Animatore con titolo, operatore di orientamento, mediatore culturale	D1	25,71
Assistente educativo per il supporto all'autonomia e alla partecipazione in contesti domiciliari ed extrascolastici	D1	25,71
Educatore con titolo / assistente sociale	D2	27,15
Psicologo / pedagogista	E2	32,38

Prima dell'inizio delle prestazioni previste dal progetto individuale, il servizio competente individua, in relazione alle attività da svolgere, il profilo dell'operatore da impiegare. Il progetto indica, per ciascuna prestazione, il profilo individuato e la corrispondente tariffa prevista dal presente avviso. L'impiego dell'assistente educativo è ammesso per attività di supporto all'autonomia e alla partecipazione che non richiedano, in base alla disciplina della

misura o alla natura dell'intervento, la qualifica di educatore professionale. L'autorizzazione concerne la spesa del progetto: le tariffe sono parametri del servizio e non modificano gli obblighi di corretto inquadramento e trattamento del personale. La presenza di una voce nel tariffario non rende finanziabile un intervento escluso dalla singola misura.

Gli interventi sono di norma programmati nel progetto individuale in ore o frazioni di mezz'ora. Sono riconosciute ai fini della liquidazione del voucher le prestazioni autorizzate ed effettivamente svolte, sulla base delle ore risultanti dalla documentazione di servizio. L'impiego contemporaneo di più operatori deve essere previsto nel progetto. Per le attività di gruppo, il costo delle ore degli operatori autorizzati è ripartito in proporzione ai tempi di presenza documentati di tutti i partecipanti, senza addebitare a ciascuno l'intero costo del gruppo.

Le attività di amministrazione, rendicontazione e coordinamento organizzativo ordinario del gestore sono comprese nelle tariffe.

Quando consentito dalla disciplina della misura, il progetto individuale può prevedere specifiche attività di coordinamento tecnico necessarie all'attuazione e alla verifica degli interventi. Il servizio competente ne autorizza preventivamente i contenuti e il monte ore, entro il limite del 5% delle ore di intervento diretto previste nel progetto.

Le ore di coordinamento effettivamente svolte e documentate sono valorizzate, ai fini della determinazione e della liquidazione del voucher, in 28,93 euro all'ora, oltre IVA se dovuta, con riferimento al profilo di coordinatore di unità operativa e/o di servizi semplici, livello E1 del CCNL Cooperative sociali, secondo le medesime tabelle e i criteri di costo utilizzati per le tariffe del presente avviso.

Il relativo costo rientra nel budget approvato del progetto.

Eventuali prestazioni non comprese nel tariffario, rette o tariffe non orarie, costi specifici dei mezzi e maggiorazioni per condizioni particolari possono essere attivati solo dopo la preventiva approvazione e pubblicazione delle relative condizioni economiche, motivate e accettate dagli erogatori. Non si applicano maggiorazioni autonome. La revisione del tariffario segue l'articolo 3.3.

3.2 Valore e liquidazione del voucher

Il progetto individuale indica le prestazioni, il profilo richiesto, le quantità e il periodo autorizzati. Il valore del voucher è la somma degli importi ottenuti moltiplicando le quantità autorizzate per le rispettive tariffe, aumentata dell'IVA eventualmente dovuta. Il totale deve rientrare nel budget individuale e nei limiti della misura; l'IVA, se dovuta, è compresa nel finanziamento pubblico del progetto.

L'importo liquidabile è calcolato sulle sole prestazioni autorizzate, effettivamente erogate e documentate, entro il valore assegnato. Le quantità non utilizzate non danno diritto ad alcun pagamento. Ogni modifica delle prestazioni o del budget richiede preventiva autorizzazione.

Le prestazioni finanziate dalla Misura Servizi FNA e dalla Misura Sollievo sono gratuite per i beneficiari. L'erogatore non può richiedere anticipi, integrazioni, compartecipazioni o altri oneri per tali prestazioni. Sono vietati il doppio finanziamento della medesima attività e la duplicazione degli addebiti. Restano ferme le specifiche regole di ammissibilità e rendicontazione di ciascun finanziamento.

3.3 Aggiornamento delle tariffe

Le tariffe sono adeguate agli aggiornamenti economici del CCNL Cooperative sociali e degli accordi territoriali assunti a riferimento, sulla base delle nuove tabelle della provincia di Bergamo e delle medesime voci e criteri di costo adottati nel presente avviso.

L'Ambito approva e pubblica tempestivamente il tariffario aggiornato con un atto che documenta il calcolo, verifica la copertura finanziaria e stabilisce la decorrenza, non anteriore

alla pubblicazione e all'efficacia economica del parametro. L'adeguamento si applica uniformemente alle prestazioni rese da tale data, anche nei progetti in corso. Le eventuali variazioni del budget o delle quantità sono autorizzate prima dell'applicazione, nel rispetto dei massimali, del bisogno assistenziale, della qualità e della continuità degli interventi, senza oneri per i beneficiari.

Art. 4. Aree di intervento

L'accreditamento riguarda le seguenti aree, nei limiti di ammissibilità della singola misura e del progetto individuale:

- ✓ Assistenza alla persona e sostegno alla domiciliarità, comprese cura e igiene personale, aiuto nelle attività quotidiane e domestiche, preparazione dei pasti e commissioni.
- ✓ Interventi socioeducativi per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie, delle competenze personali e relazionali, dell'inclusione e della partecipazione alla vita della comunità.
- ✓ Sollievo e sostegno alla rete familiare, attraverso interventi temporanei domiciliari o diurni, ove ammessi, e supporto al caregiver.
- ✓ Accompagnamento, trasporto sociale e facilitazione dell'accesso ai servizi e alle opportunità del territorio, quando previsti dalla misura e funzionali al progetto.
- ✓ Orientamento, formazione, sostegno e supporto psicologico ai caregiver, con l'impiego delle professionalità richieste per ciascuna attività.

Le prestazioni sono descritte nei disciplinari delle singole misure. L'iscrizione all'Albo non sostituisce le autorizzazioni, le abilitazioni professionali o gli accreditamenti richiesti per specifiche attività o strutture. Il presente avviso non abilita all'erogazione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie riservate ad altri sistemi di autorizzazione e accreditamento.

Art. 5. Soggetti ammessi

Possono presentare domanda imprese individuali e società, cooperative, consorzi, aziende speciali, fondazioni, associazioni e altri soggetti dotati di un'organizzazione idonea, il cui oggetto o scopo sia coerente con gli interventi richiesti e che possiedano i requisiti del presente avviso.

Restano ferme le condizioni soggettive richieste dalla singola fonte di finanziamento o modalità di attuazione.

Art. 6. Requisiti per l'accreditamento

I requisiti generali e professionali devono essere posseduti alla data della domanda e mantenuti durante l'iscrizione. Le coperture assicurative e le condizioni operative espressamente riferite all'avvio devono essere documentate prima dell'attivazione delle prestazioni. La verifica riguarda gli interventi per i quali si richiede l'accreditamento.

6.1 Requisiti generali

1. Assenza di cause ostative all'affidabilità e all'idoneità professionale riconducibili agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, valutate secondo gli articoli 96 e 98, richiamati in quanto compatibili con la natura della procedura. Per i requisiti riferiti alle persone fisiche rilevano i soggetti individuati dall'articolo 94, commi 3 e 4, in relazione alla forma giuridica dell'ente.

2. Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia e di sanzioni interdittive che impediscano lo svolgimento delle attività o il rapporto con la pubblica amministrazione.
3. Regolarità fiscale e rispetto degli obblighi contributivi e assicurativi, con acquisizione del DURC ove previsto, e rispetto degli obblighi in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, ove applicabili.
4. Applicazione al personale dipendente e, per le cooperative, ai soci lavoratori, del contratto collettivo pertinente alle attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e degli accordi integrativi applicabili.
5. Rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla protezione dei dati personali.
6. Iscrizione nei registri e albi richiesti dalla forma giuridica e dall'attività esercitata. Per le imprese è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese; per le cooperative anche nell'Albo delle società cooperative. Per le cooperative sociali e le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS nei termini di legge.

6.2 Requisiti organizzativi e professionali

1. Oggetto o scopo coerente con gli interventi richiesti e organizzazione adeguata sotto il profilo operativo, economico e strumentale.
2. Disponibilità di personale con titoli, qualifiche, abilitazioni e iscrizioni professionali richiesti per le prestazioni, nel rispetto delle competenze di ciascun profilo.
3. Individuazione di un referente del servizio e impegno a garantire un programma annuale di formazione e aggiornamento del personale impiegato, disponibile prima dell'avvio e verificabile dall'Ambito.
4. Esperienza documentabile di almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti la domanda, nella gestione o erogazione di servizi pertinenti alle aree per cui si richiede l'iscrizione. Sono considerati, se coerenti, servizi domiciliari, educativi, scolastici, per l'autonomia, la socializzazione, il sostegno ai caregiver e altri interventi rivolti a persone con disabilità o non autosufficienti. Il requisito mira a garantire una capacità organizzativa consolidata e la continuità di servizi rivolti a persone fragili.
5. Possesso delle eventuali autorizzazioni richieste per le attività e le strutture utilizzate e disponibilità delle coperture assicurative di cui all'articolo 10 prima dell'avvio degli interventi.

Art. 7. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di accreditamento possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 30 giugno 2029.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ambitodiseriate@pec.it, indicando nell'oggetto: «*Domanda di accreditamento servizi per persone con disabilità e non autosufficienti – [denominazione del soggetto richiedente]*».

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate, nella sezione dedicata al presente Avviso.

7.1 Documentazione da presentare

La domanda di accreditamento deve essere redatta utilizzando **l'Allegato 1 – Domanda di accreditamento e dichiarazioni**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore munito dei necessari poteri.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✓ **Allegato 4 – Descrizione dei servizi e delle professionalità**, compilato con l'indicazione:
 - della sezione o delle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'accreditamento;
 - degli interventi che il soggetto intende erogare;
 - delle professionalità disponibili;
 - delle esperienze maturate nei servizi oggetto dell'accreditamento;
- ✓ **eventuale procura**, qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore;
- ✓ **eventuali schede personali integrative previste dall'Allegato 1**, esclusivamente nei casi in cui le dichiarazioni relative ai requisiti personali dei soggetti interessati non siano rese dal firmatario della domanda nei limiti della propria diretta conoscenza.

Le dichiarazioni relative ai requisiti generali, professionali e personali richiesti per l'accreditamento sono contenute nell'Allegato 1 e sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'Ambito procede alle verifiche e ai controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000.

Per i documenti sottoscritti digitalmente non è richiesta copia del documento di identità. Qualora sia ammessa la sottoscrizione autografa di una dichiarazione, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 8. Istruttoria e iscrizione

L'Ufficio di Piano verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti. Le irregolarità o carenze sanabili sono comunicate al richiedente, assegnando un termine per l'integrazione. La mancanza dei requisiti sostanziali o l'omessa regolarizzazione nel termine assegnato comportano il diniego, previa applicazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve le sospensioni consentite dalla legge. L'ammissione è disposta con provvedimento dell'amministrazione e decorre dalla data del provvedimento o dalla successiva data in esso indicata. La sola presentazione della domanda non consente di erogare prestazioni a carico delle misure.

L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambito e aggiornato con le nuove iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni. Riporta, per ciascun erogatore, le sezioni e gli interventi ammessi e i contatti di servizio.

Art. 9. Attivazione e pagamento degli interventi

Per gli interventi attivati mediante voucher, la persona beneficiaria, con il supporto dei servizi competenti e di chi la rappresenta, sceglie liberamente l'erogatore tra i soggetti iscritti all'Albo per le prestazioni richieste, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla misura.

La scelta dell'erogatore è effettuata nell'ambito della definizione del progetto individuale e non comporta, di per sé, alcun diritto del soggetto accreditato all'attivazione di prestazioni o all'assegnazione di volumi minimi di attività.

A seguito della scelta del beneficiario e della definizione del progetto individuale, l'Ambito trasmette al soggetto erogatore una **comunicazione di attivazione del voucher**, nella quale sono indicati almeno:

- ✓ il beneficiario e il progetto di riferimento;
- ✓ le prestazioni autorizzate;
- ✓ il profilo professionale previsto;
- ✓ le ore o le quantità autorizzate;
- ✓ il periodo di erogazione;
- ✓ le tariffe applicabili;
- ✓ il budget massimo riconoscibile;
- ✓ le modalità e i termini di rendicontazione.

La comunicazione di attivazione costituisce titolo per l'erogazione delle prestazioni previste dal progetto, nei limiti delle condizioni e del budget autorizzati.

Il voucher costituisce un beneficio economico riconosciuto alla persona per la fruizione degli interventi previsti dal progetto individuale. Il relativo importo è liquidato dall'Ambito direttamente al soggetto accreditato scelto dal beneficiario, nei limiti delle prestazioni autorizzate ed effettivamente svolte.

Ai fini della liquidazione, il soggetto erogatore presenta, secondo la periodicità prevista dal disciplinare della specifica misura:

- ✓ la richiesta di liquidazione del voucher;
- ✓ il rendiconto delle prestazioni effettivamente svolte, con indicazione del beneficiario, del periodo di riferimento, della tipologia di intervento, del profilo professionale impiegato e delle ore o quantità erogate;
- ✓ l'eventuale ulteriore documentazione prevista dal disciplinare della misura.

L'Ambito, verificata la corrispondenza tra le prestazioni autorizzate e quelle rendicontate, procede alla liquidazione del voucher direttamente al soggetto erogatore scelto dal beneficiario.

Non sono riconoscibili prestazioni non autorizzate, eccedenti il budget assegnato o non adeguatamente documentate.

Le prestazioni finanziate mediante voucher sono gratuite per il beneficiario. Il soggetto erogatore non può pertanto richiedere alla persona o alla famiglia anticipazioni, integrazioni o ulteriori corrispettivi per le prestazioni comprese nel progetto autorizzato.

Per le altre modalità attuative, diverse dal voucher, l'individuazione dell'erogatore e l'attivazione degli interventi avvengono secondo quanto previsto dagli atti della specifica misura e dalla disciplina applicabile.

Art. 10. Obblighi degli erogatori

L'erogatore garantisce qualità e continuità degli interventi, rispetto del progetto, dignità e libertà di scelta della persona, personale qualificato e sostituzioni adeguate. Assicura il raccordo con i servizi competenti, fornisce informazioni chiare agli utenti e collabora al monitoraggio e ai controlli.

L'erogatore garantisce l'erogazione degli interventi nei giorni e negli orari definiti nel progetto individuale, nel rispetto delle caratteristiche della prestazione e delle condizioni previste dalla specifica misura. Assicura inoltre la disponibilità di un referente del servizio, contattabile in orario d'ufficio, il cui nominativo e i relativi recapiti sono comunicati all'Ambito entro cinque giorni lavorativi dall'iscrizione all'Albo e in occasione di ogni successiva variazione.

Prima dell'avvio delle prestazioni, il soggetto erogatore deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), adeguata alla natura, alle caratteristiche e ai rischi delle attività svolte.

Qualora siano impiegati lavoratori o altri soggetti per i quali ricorra il relativo rischio, deve essere altresì garantita idonea copertura per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO).

Le coperture assicurative devono essere mantenute per l'intera durata delle attività e devono risultare adeguate ai servizi effettivamente erogati e ai relativi rischi.

Per i volontari si applicano gli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente e, per gli enti del Terzo settore, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117/2017.

L'erogatore comunica tempestivamente eventi che incidano sulla sicurezza o sulla continuità del servizio e, entro 15 giorni, ogni variazione della titolarità, dei requisiti dichiarati e dell'organizzazione rilevante. Le comunicazioni sono inviate a ambitodiseriate@pec.it.

Art. 11. Durata, sospensione e cancellazione

L'iscrizione decorre dal provvedimento di ammissione e ha validità fino al 31 dicembre 2029. Eventuali estensioni sono disposte con un nuovo atto motivato e pubblicato, senza automatismi.

L'Ufficio di Piano verifica periodicamente il permanere dei requisiti e la regolarità delle prestazioni. In presenza di carenze sanabili assegna un termine per il ripristino; per carenze non sanabili, gravi inadempimenti o situazioni che compromettano la sicurezza degli utenti può sospendere l'attivazione di nuovi interventi o l'iscrizione, adottando le misure necessarie alla continuità assistenziale.

La cancellazione è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione dei fatti e valutazione delle osservazioni dell'interessato, in caso di perdita dei requisiti, mancato ripristino, gravi o reiterate violazioni, dichiarazioni non veritiere rilevanti o cessazione dell'attività. Nei casi urgenti restano ammesse le misure cautelari previste dalla legge.

Il soggetto che intende rinunciare all'iscrizione comunica la propria decisione tramite PEC e concorda con l'amministrazione la conclusione o il trasferimento degli interventi già attivati. Restano ferme le responsabilità e gli eventuali recuperi delle somme non dovute.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

I Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Seriate trattano i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura in qualità di Contitolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto disciplinato dall'Accordo di contitolarità relativo ai servizi gestiti a livello associato.

Il Comune di Seriate, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate, cura gli adempimenti attribuiti all'Ente capofila dal predetto Accordo e, tramite l'Ufficio di Piano, gestisce la procedura di accreditamento.

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse:

- ✓ alla presentazione e all'istruttoria delle domande di accreditamento;

- ✓ alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti;
- ✓ all'iscrizione, all'aggiornamento e alla gestione dell'Albo;
- ✓ all'attivazione e al monitoraggio degli interventi;
- ✓ alla gestione e alla liquidazione dei voucher;
- ✓ alla rendicontazione tecnica ed economica delle misure finanziate;
- ✓ all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il trattamento è effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione associata dei servizi sociali. Il conferimento dei dati necessari alla procedura è obbligatorio; il mancato conferimento può impedire l'istruttoria della domanda o la prosecuzione del relativo procedimento. Non è richiesto il consenso dell'interessato.

I dati sono trattati, con strumenti informatici e cartacei, esclusivamente da soggetti autorizzati e possono essere comunicati alle amministrazioni e agli enti competenti per lo svolgimento dei controlli, per la gestione delle misure e per la relativa rendicontazione, nei limiti necessari alle rispettive funzioni.

Le informative sul trattamento dei dati personali sono predisposte dal Comune di Seriate, quale Ente capofila, e messe a disposizione degli interessati secondo le modalità previste dall'Accordo di contitolarità.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti di ciascun Contitolare. Il Contitolare che riceve la richiesta provvede alla relativa gestione con il supporto dell'Ente capofila.

Il contenuto essenziale dell'Accordo di contitolarità è pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Seriate.

Per i trattamenti connessi all'erogazione degli interventi, i soggetti esterni che trattano dati personali per conto dei Contitolari sono individuati e, ove necessario, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dall'Accordo di contitolarità.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente capofila è contattabile all'indirizzo dpo@comune.seriate.bg.it.

Art. 13. Allegati

- ✓ Allegato 1 – Domanda di accreditamento e dichiarazioni, con scheda personale integrativa eventuale.
- ✓ Allegato 2 – Disciplinare operativo Misura Servizi FNA.
- ✓ Allegato 3 – Disciplinare operativo Misura Sollievo.
- ✓ Allegato 4 – Scheda descrittiva degli interventi e delle professionalità.

La dirigente del Settore 6
Sabrina Bosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.